

Pensioni Quota 100: stop al taglio totale della pensione per chi lavora

La Corte di cassazione supera l'interpretazione dell'Inps in merito al divieto di cumulo per i pensionati. Scatta solo una riduzione proporzionale della pensione anziché la perdita totale dell'assegno. (Fonte: <https://www.pensionioggi.it/> 20 ottobre 2026)

Il divieto di cumulo dei redditi da lavoro (dipendente o autonomo) con la pensione «[Quota 100](#)» (nel triennio 2019-2021) non può comportare la perdita dell'assegno per l'anno intero in presenza solo di qualche giorno di lavoro. In tal caso la riduzione deve essere fissata in misura corrispondente a **quanto effettivamente incassato dal pensionato**. Lo stabilisce la Cassazione con la **sentenza n. 26864 del 14 ottobre 2026** (Sezione Lavoro) sconfessando in maniera ormai definitiva l'orientamento originario dell'Inps.

La questione

La vicenda trae origine dal ricorso di un pensionato che si era visto richiedere dall'INPS la restituzione dei ratei di pensione percepiti nel 2020 a seguito dello svolgimento di un'attività lavorativa. La Corte d'Appello di Bari aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo il rapporto ricondotto a una collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) e decretando la sospensione del trattamento pensionistico dell'anno.

L'articolo 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019 prevede, infatti, la totale incumulabilità del trattamento pensionistico anticipato con redditi da lavoro autonomo o dipendente successivamente alla decorrenza del trattamento e sino al compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia (67 anni). Il cumulo reddituale è consentito unicamente con redditi da lavoro autonomo occasionale, percepiti **entro la soglia dei 5.000 euro lordi annui**.

L'Inps con la Circolare n. 117/2019 ha applicato la norma in modo **particolarmente severo**: nell'anno di percezione di redditi da lavoro autonomo o subordinato o di superamento del limite di cumulabilità di 5.000 euro con redditi da lavoro occasionale è **sospeso il pagamento della prestazione nell'anno di svolgimento dell'attività lavorativa e i ratei di pensione eventualmente già posti in pagamento sono recuperati dall'ente previdenziale**. Nel caso concreto pochi euro di guadagno l'anno avrebbero comportato la perdita di una intera annualità di pensione pari a decine di migliaia di euro.

La decisione

Per la Corte, tuttavia, l'interpretazione dell'Inps è in contrasto con gli articoli 3 e 38 della Costituzione sotto il profilo della proporzionalità e della ragionevolezza, rischiando di privare il cittadino dei mezzi di sostentamento adeguati. I giudici rilevano come sia violato il **principio di proporzionalità** (Art. 3) e il diritto all'**assistenza sociale** (Art. 38). Peraltro gli ermellini osservano che la norma vieta la coesistenza (cumulo) di due redditi, ma non contempla esplicitamente la sanzione della **perdita integrale** della pensione per l'**intero anno solare**. Effetti così drastici e

punitivi avrebbero richiesto una previsione legislativa espressa e inequivoca e non lasciati all'interpretazione dell'Inps.

La Corte ha cassato, quindi, la sentenza impugnata precisando che il pensionato non può cumulare, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla [pensione di vecchiaia](#) il reddito pensionistico e quello derivante dal lavoro. Tuttavia la violazione del divieto **determina la privazione della pensione in misura corrispondente all'entità del reddito da lavoro realizzato, attraverso lo scomputo, dal complessivo trattamento pensionistico**, riferito cioè all'intero orizzonte temporale fissato dalla disposizione, di una somma pari al guadagno percepito. E non all'intera pensione percepita nell'anno di violazione del divieto.

Pensione Anticipata Flessibile

La decisione **non interessa solo** i pensionati che hanno usufruito della pensione [Quota 100](#) (2019-2021) ma anche chi fruisce del **trattamento di** [pensione anticipata flessibile](#) (cd. [Quota 103](#)) che ha sostituito dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 la prestazione [Quota 100](#). Nello stabilire la proroga, infatti, il legislatore ha richiamato le medesime disposizioni di cui all'articolo 14, co. 3 del DL 4/2019 in merito al divieto di cumulo.